Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i bilanci

2025/0061(BUD)

27.3.2025

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2024/003 BE/Van Hool
(COM(2025)0001 – C10-0056/2025 – 2025/0061(BUD))

Commissione per i bilanci

Relatore: Janusz Lewandowski

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 7

MOTIVAZIONE 9

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI 11

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2024/003 BE/Van Hool (COM(2025)0001 – C10 0056/2025 – 2025/0061(BUD))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0001 – C10-0056/2025),

– visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013[1] ("regolamento FEG"),

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027[2], quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765[3], in particolare l'articolo 8,

– visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie[4], in particolare il punto 9,

– visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A10-0000/2025),

A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è fornita attraverso un sostegno finanziario ai lavoratori e alle società per cui hanno lavorato;

B. considerando che il Belgio ha presentato la domanda EGF/2024/003 BE/Van Hool relativa a un contributo finanziario del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) a seguito dell'espulsione dal lavoro di 2 411[5] lavoratori nel settore economico classificato alla divisione 29 della NACE revisione 2 (fabbricazione di

[1] GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj.
[2] GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.
[3] Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (*GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj)*.
[4] GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.
[5] Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.

autoveicoli, rimorchi e semirimorchi) nella provincia di livello NUTS 2 di Anversa (BE21), durante il bimestre di riferimento compreso tra l'8 aprile 2024 e l'8 agosto 2024;

C. considerando che la domanda riguarda 2 411 lavoratori della società Van Hool collocati in esubero;

D. considerando che la domanda si fonda sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori subordinati o autonomi espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori espulsi dal lavoro in imprese di fornitori o di produttori a valle;

E. considerando che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto sulla domanda di autobus e che la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina ha inciso sulla struttura dei costi;

F. considerando che l'industria automobilistica europea e il relativo indotto si trovano sottoposti a pressioni senza precedenti a causa di sfide sia esterne che interne, come la distorsione della concorrenza e gli elevati costi energetici;

G. considerando che la società Van Hool era specializzata nella produzione di autobus, pullman, filobus e rimorchi; che il calo della domanda di pullman dovuto all'impatto della pandemia ha comportato una diminuzione delle vendite medie di Van Hool in Europa e una notevole contrazione della redditività; che l'aumento dell'inflazione e la perturbazione delle catene di approvvigionamento hanno accresciuto ulteriormente la pressione sui margini dell'impresa.

H. considerando che la società, nel rispetto del diritto belga, ha seguito la procedura obbligatoria di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori; che il requisito relativo alla creazione di un'unità di collocamento, il cui scopo è quello di fornire servizi di ricollocamento ai lavoratori in esubero nell'ambito di licenziamenti collettivi, non si applica in caso di fallimento;

I. considerando che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere destinati principalmente a misure attive di politica del mercato del lavoro e a servizi personalizzati volti a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'occupazione dignitosa e sostenibile all'interno o al di fuori del loro settore di attività iniziale, preparandoli nel contempo a un'economia europea più verde e digitale;

J. considerando che i servizi fiamminghi per l'impiego (VDAB) provvedono al prefinanziamento e al cofinanziamento delle misure a livello nazionale;

K. considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765, il FEG non supera l'importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018);

1. conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che il Belgio ha diritto a un contributo finanziario pari a 7 999 015 EUR a norma di tale regolamento, importo che rappresenta l'85 % dei costi totali di 9 410 607 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 9 034 607 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 376 000 EUR;

2. constata che le autorità belghe hanno presentato la domanda il 29 ottobre 2024 e che, dopo la fornitura di ulteriori informazioni da parte del Belgio, la Commissione ha ultimato la propria valutazione il 26 marzo 2025 e l'ha comunicata al Parlamento il giorno stesso;

3. rileva che la domanda riguarda 2411 lavoratori collocati in esubero presso l'impresa Van Hool; rileva inoltre che il numero totale di beneficiari interessati sarà di 2 397 lavoratori;

4. sottolinea che il settore industriale sta attualmente registrando un declino in Belgio, secondo la Federazione delle imprese belghe (VBO); evidenzia il fatto che il settore industriale riveste da sempre un ruolo importante a Lier, motivo per cui l'attuale declino industriale ha un impatto significativo sul mercato del lavoro della cittadina; evidenzia il fatto che il numero di posti di lavoro nel settore industriale disponibili a Lier è diminuito del 13 % nel 2023;

5. richiama l'attenzione sui profili dei lavoratori espulsi dal lavoro, un terzo dei quali ha un'età pari o superiore a 50 anni e l'80 % ha un livello di istruzione secondaria o competenze inferiori e obsolete; sottolinea che, tenendo conto della tendenza al ribasso dei posti vacanti e della sua distribuzione geografica, i lavoratori necessiteranno di un'assistenza mirata focalizzata sul miglioramento delle competenze e sulla riqualificazione per accrescere le loro possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro;

6. si compiace del fatto che tra i servizi personalizzati che andranno offerti ai lavoratori figurano le misure seguenti: consulente di intervento sociale e registrazione dei lavoratori, ricollocamento, sostegno alla ricerca di un lavoro e collocamento, orientamento professionale, riqualificazione e formazione professionale, nonché formazione sul luogo di lavoro; evidenzia in particolare i servizi relativi al sostegno mirato e alla valutazione personale, nonché la formazione nel settore delle TIC che contribuisce al miglioramento delle competenze richiesto nell'era industriale digitale;

7. rileva che il Belgio ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 22 aprile 2024 e che il periodo di ammissibilità al contributo finanziario del FEG andrà pertanto dalla data in questione fino a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento;

8. rimarca che il Belgio ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 14 marzo 2024 e che tali spese saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dalla data in questione fino a 31 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento;

9. sottolinea che le autorità belghe hanno confermato che per la fruizione delle azioni proposte e per la loro attuazione saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione e che sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento;

10. ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;

11. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

12. incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

13. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2024/003 BE/Van Hool

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013[1], in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma,

visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie[2], in particolare il punto 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile.

(2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio[3] nella versione modificata dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio[4], e all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/691.

(3) Il 29 ottobre 2024 il Belgio ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691, in relazione a casi di lavoratori in esubero presso Van Hool NV in Belgio. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di mobilitazione del

[1] GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj.
[2] GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.
[3] Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj).
[4] Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).

FEG, tale domanda è considerata conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG stabilite all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691[5].

(4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 7 999 015 EUR in relazione alla domanda presentata dal Belgio.

(5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2024, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l'importo di 7 999 015 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal [*data dell'adozione*][*].

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*

[5] COM(2025) 0001.

[*] Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.

MOTIVAZIONE

I. Contesto

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale.

In conformità del punto 9 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020[6], la Commissione, in caso di valutazione positiva di una domanda, presenta all'autorità di bilancio una proposta di mobilitazione del Fondo e, nel contempo, una corrispondente richiesta di storno verso le linee di bilancio pertinenti.

II. Domanda del Belgio e proposta della Commissione

Il 29 ottobre 2024 il Belgio ha presentato una domanda EGF/2024/003 BE/Van Hool per un contributo finanziario del FEG a seguito di 2 411 esuberi[7] presso la società Van Hool. Si tratta della terza domanda del 2024 e della prima domanda da esaminare nel quadro del bilancio 2025.

A seguito della valutazione di tale domanda, la Commissione ha concluso che, conformemente a tutte le disposizioni applicabili del regolamento FEG, le condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG sono soddisfatte.

Il 26 marzo 2025 la Commissione ha adottato una proposta di decisione sulla mobilitazione del FEG a favore del Belgio per misure ad hoc a sostegno del reinserimento nel mercato del lavoro dei 397 beneficiari, vale a dire i lavoratori che sono stati collocati in esubero presso Van Hool. In totale saranno mobilitati 7 999 015 EUR a titolo del FEG per il Belgio, importo che rappresenta l'85 % dei costi totali delle azioni proposte.

La Commissione ha ritenuto ammissibile la domanda in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori subordinati o autonomi espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori espulsi dal lavoro in imprese di fornitori o di produttori a valle.

Le sei tipologie di azioni che dovranno essere offerte ai lavoratori collocati in esubero e per le quali è stato richiesto il cofinanziamento del FEG sono:

a) consulente di intervento sociale (Social Intervention Advisor, SIA) e registrazione dei lavoratori: le sessioni informative in cui i consulenti di intervento sociale informano i lavoratori in merito al sostegno disponibile per facilitare la loro transizione verso l'occupazione e la registrazione dei lavoratori sono i primi servizi offerti a tutti i lavoratori licenziati;

b) ricollocamento: in Belgio i pacchetti personalizzati di misure cofinanziate dal FEG integrano l'obbligo giuridico per i datori di lavoro di cui al paragrafo 19. Tuttavia, poiché gli esuberi si sono verificati a seguito del fallimento dell'impresa, gli ex lavoratori

[6] Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28).

[7] Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.

di Van Hool non sono tra i destinatari di tali servizi. Tramite questa misura di ricollocamento tutti i lavoratori in esubero, indipendentemente dalla loro età, beneficeranno di 60 ore di servizi di ricollocamento, tra cui sostegno amministrativo e psicologico, sessioni di valutazione personale (che cosa so fare, che cosa vorrei fare, ecc.), valutazione delle competenze digitali, assistenza nella ricerca di un lavoro o nell'intraprendere un lavoro autonomo e consulenza sulla negoziazione dei contratti di lavoro.

Le persone prive di competenze informatiche riceveranno una formazione di base in materia di TIC e un sostegno supplementare attraverso le "Digibank", da cui possono prendere in prestito un computer portatile, ricevere formazione su come utilizzarlo e ottenere risposte ai propri dubbi in ambito digitale. Coloro che già dispongono di alcune competenze digitali potranno migliorarle tramite webinar e altri strumenti online come 123digit.be;

c) sostegno alla ricerca di un lavoro e collocamento: oltre al sostegno alla ricerca di un lavoro e alla preparazione delle future candidature, questa misura comprende l'organizzazione di eventi per la ricerca di lavoro, come fiere del lavoro, e la ricerca di posti di lavoro per individuare potenziali offerte di lavoro che potrebbero essere adatte agli ex lavoratori di Van Hool;

d) orientamento professionale: sono offerti diversi servizi di orientamento professionale per soddisfare esigenze o carenze generali di orientamento, ad esempio non avere un obiettivo professionale realistico, non soddisfare le esigenze del mercato del lavoro o avere una scarsa conoscenza del neerlandese;

e) formazione, riqualificazione e formazione professionale: una volta definiti i progetti individuali concordati con il consulente professionale, sarà offerta una formazione specifica volta a rispondere alle esigenze individuate. I lavoratori avranno inoltre accesso a un'ampia gamma di opportunità formative, tra cui la formazione offerta dal VDAB o dagli erogatori di formazione;

f) formazione sul luogo di lavoro: I lavoratori ricevono una formazione sul posto di lavoro presso l'impresa che li impiegherà dopo la formazione. A seconda delle esigenze del lavoratore, la formazione può durare da 4 a 26 settimane. La formazione è seguita da un contratto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, di durata almeno uguale a quella della formazione.

Il Belgio ha fornito le informazioni richieste sulle azioni obbligatorie per le imprese interessate in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi. È stato confermato che il contributo finanziario del FEG non si sostituirà a tali azioni.

Procedura

Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di storno per un importo complessivo di 7 999 015 EUR dalla riserva FEG (linea di bilancio 30 30 02; stanziamenti d'impegno) verso il FEG (linea di bilancio 16 02 02; stanziamenti d'impegno).

In base a un accordo interno al Parlamento, alla procedura dovrebbero essere associate la commissione per l'occupazione e gli affari sociali e la commissione per lo sviluppo regionale, al fine di fornire un sostegno e un contributo costruttivi alla valutazione delle domande di mobilitazione del Fondo.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Il relatore dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver ricevuto alcun contributo da entità o persone da menzionare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.